

**A.C. 2161-A - MODERNIZZAZIONE, EFFICIENZA DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E RIDUZIONE DEGLI ONERI
BUROCRATICI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE**

EMENDAMENTI APPROVATI

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I

MISURE VOLTE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA,
NONCHÉ ALLA RIDUZIONE E ALLA CERTEZZA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI E
RELATIVE FORME DI TUTELA

ART. 1.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 2 con le seguenti: limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge.

1. 103. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato con le seguenti: i soggetti responsabili dell'adozione dei provvedimenti non possono essere chiamati.

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso, sostituire le parole: leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo con le seguenti: per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, i termini previsti dall'articolo.

1. 101. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 1. 102. della Commissione, lettera g-bis), numero 3), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) sugli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

0. 1. 102. 100. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 1. 102. della Commissione, parte consequenziale, al comma 6, premettere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione delle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 1. 102. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «, licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sull'esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività

comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

5) al comma 5, le parole: «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

g-ter) All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza

c) agli atti ed ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti ed ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

e) agli atti ed ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-bis. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificati dal comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 102. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposti dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale della Corte dei conti.»

1. 74. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, in materia di elenchi della documentazione necessaria, moduli e formulari)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo le parole: «che non siano stati pubblicati sul sito» sono aggiunte le seguenti: «o che non siano stati resi disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico».

2. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Elenchi della documentazione, moduli e formulari».

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - *(Modifiche all'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale).* - 1. All'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente decreto per le pubbliche amministrazioni si applicano anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».

2. 031. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.

(Approvato)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Riduzione dei tempi di approvazione del Programma statistico nazionale)

Al comma 1, dopo le parole: articolo 154, comma 5, aggiungere le seguenti: periodi secondo e terzo,

3. 100. La Commissione.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

Al comma 1, sostituire le parole: il 30 giugno 2007 con le seguenti: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: disposizioni di cui al comma 1 fino alla fine del periodo con le seguenti: citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario ad acta per l'attuazione delle disposizioni medesime.

4. 101. La Commissione.

(Approvato)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137 con le seguenti: comma 3 dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. 100. La Commissione.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Al comma 3, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.

7. 100. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, le parole: «sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma».

7. 77. Angelo Piazza, Di Gioia.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Responsabilità dirigenziale)

Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole da: in tutto o in parte *fino a:* 30 luglio 1999, n. 286.

8. 72. Boschetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verдини, D'Alia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-bis, lettera c), sostituire la parola: consente *con la seguente:* prevede.

8. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di posizioni organizzative, ove istituite, con riferimento alle indennità specificamente riconosciute per lo svolgimento delle relative funzioni.

8. 71. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Cota, Stucchi, Garavaglia.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata)

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole da: di cui *fino alla fine della lettera con le seguenti:* adottati dalle autorità amministrative indipendenti.

9. 100. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

9. 70. Buontempo, Boschetto.

Al comma 5, sostituire le parole da: secondo comma fino a: è aggiunto, in fine, con le seguenti: dopo il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è aggiunto.

9. 101. *(Testo modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

9. 72. Marone, Boschetto.

(Approvato)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Dopo il comma 18 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto il seguente: «18-bis. Per l'attuazione delle deleghe di cui al comma 14, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A questo fine è costituita presso la Sezione consultiva per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di dieci unità di personale, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente collocate in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al personale di cui al periodo precedente non possono essere attribuiti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione già riconosciuta dall'amministrazione di appartenenza».

9. 102. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 11, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole:», nonché delle sentenze di condanna definitiva riportate in materia penale.

9. 73. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni. Delega al Governo in materia di processo telematico)

All'articolo aggiuntivo 10.0100 (nuova formulazione) della Commissione, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 11, quarto periodo, dopo le parole: Per il trattamento economico accessorio aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine le parole: con il sistema di relazioni sindacali previste dal CCNL.

0. 10. 0100. 13. Attili, Buffo.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 10.0100 (nuova formulazione) della Commissione, comma 1, capoverso «Art. 16-ter», comma 1, lettera g), sostituire le parole:: Presidente del CNEL con le seguenti:

CNEL che formula un documento di osservazioni e proposte.

0. 10. 0100. 105. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 10. 0100 (nuova formulazione) della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente comma sono trasmessi, corredati di relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Conseguentemente, al comma 5, dopo la parola: emanare aggiungere le seguenti:, con la procedura di cui al comma 3,.

0. 10. 0100. 100. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 10.0100 (nuova formulazione) della Commissione, comma 4, lettera f) sostituire le parole: presso il CNEL con le seguenti: a cura del CNEL.

0. 10. 0100. 15. Attili, Buffo.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 10.0100 (nuova formulazione) della Commissione, parte consequenziale, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari a con le seguenti: nel limite massimo di.

0. 10. 0100. 101. Attili, Buffo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche). - 1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-bis. - (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche). - 1. A decorrere dall'anno 2008, il Consiglio istituisce una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle Amministrazioni pubbliche, di seguito "Commissione", la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali.

3. Ai fini della scelta del Presidente, la Commissione competente della Camera dei deputati e la Commissione competente del Senato della Repubblica indicano ciascuna una rosa di tre nomi, con la maggioranza dei due terzi, tra soggetti aventi i requisiti di cui al comma 2. La rosa dei nomi è sottoposta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che, con determinazione adottata d'intesa, provvedono alla designazione del Presidente.

4. I quattro membri sono designati:

a) uno dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

b) uno dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) uno dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica;

d) uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
6. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
- a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
 - b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
 - c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di analoghi uffici pubblici di qualsiasi natura;
 - d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

7. L'incarico di cui al comma 6 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente

collocati in aspettativa, senza assegni, fatta salva l'anzianità di servizio, per l'intera durata del mandato.

8. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.

9. Salvo quanto stabilito dal comma 11, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore all'80 per cento dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quaranta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL ed i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 8.

12. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati e comunque in una percentuale non superiore al venticinque per cento delle spese di funzionamento la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter. - (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) assicura l'attività di monitoraggio, valutazione e verifica, anche con l'ausilio dei servizi di

controllo interno ovvero dei nuclei di valutazione, dei risultati conseguiti, in termini di qualità dei servizi, dalle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza, svolgendo le correlate attività di raccolta e di analisi dei dati;

b) promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche, anche sviluppate ed utilizzate in ambito internazionale, nel campo della valutazione delle attività delle amministrazioni pubbliche; definisce i requisiti, anche di professionalità ed imparzialità, dei componenti i servizi di controllo e valutazione ai fini di favorirne l'indipendenza di giudizio;

c) provvede alla elaborazione di linee guida, modelli di valutazione del personale, compresi i dirigenti, studi di settore, indicatori e standard di qualità, in particolare per quanto concerne l'attività di supporto alle amministrazioni pubbliche

per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate da amministrazioni, enti o aziende pubblici;

d) effettua, anche in relazione ai parametri del settore privato, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e di dati statistici omogenei resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli e agli andamenti del costo del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; formula analisi e, su richiesta, pareri, da trasmettere ai soggetti della contrattazione collettiva, in ordine alle disposizioni contrattuali che prevedono forme di retribuzione legate ai risultati e alla loro applicazione;

e) pubblica, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e di valutazione e delle indagini effettuate sulla percezione degli utenti;

f) esamina, previa informazione alle amministrazioni interessate, attraverso proprie indagini e attraverso segnalazioni e istanze di qualunque soggetto pubblico e privato, casi di scarsa efficacia e efficienza dell'azione delle amministrazioni pubbliche, effettua specifiche segnalazioni e formula raccomandazioni, da rendere anche pubbliche, al Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione e alle amministrazioni interessate anche richiedendone l'attivazione di interventi ispettivi;

g) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente del CNEL sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta; sollecita la pubblicazione ad opera di ciascun organo di valutazione di un rapporto annuale sulla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, con riguardo alla quale svolge la sua attività.

Art. 16-quater. - (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). -

1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

2. La Commissione può avvalersi dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le

problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.

4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio

e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte a promuovere e assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonché il coordinamento informativo dei dati, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e r), della Costituzione.

5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

4. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e integrare le disposizioni sulla valutazione del personale titolare di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, assicurando che lo svolgimento dei procedimenti valutativi da parte di ciascuna amministrazione sia improntato a criteri di indipendenza e trasparenza e garantisca comunque adeguate forme di partecipazione dei destinatari della valutazione, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) prevedere per le amministrazioni statali l'adeguamento delle attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti svolte dai soggetti ad esse preposti dalla legislazione vigente, alle linee guida definite dalla Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge;

c) prevedere la connessione agli esiti del processo di valutazione di adeguati strumenti o istituti volti alla corresponsione ai dirigenti di trattamenti economici differenziati di risultato, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) prevedere la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione, di controllo strategico e di gestione operata dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo che le stesse provvedano in conformità con i rispettivi ordinamenti, tenendo anche conto delle migliori pratiche sviluppate a livello nazionale e internazionale;

e) prevedere la totale e immediata accessibilità per le associazioni dei consumatori e degli utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato, dei dati sui quali si basa la valutazione stessa affinché, fatte salve le specifiche disposizioni a tutela dei dati riservati o sensibili, i medesimi

possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione, nonché confronti periodici tra valutazioni operate dall'interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall'esterno;

f) prevedere una conferenza annuale presso il CNEL sull'attività di valutazione compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, assicurando la disponibilità permanente sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 16-ter della predetta legge, come modificata dalla presente legge, dei relativi dati;

g) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di perseguire specifici obiettivi di miglioramento delle prestazioni e della qualità in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa; prevedere altresì, anche attraverso l'interconnessione dei sistemi informativi, che le pubbliche amministrazioni sviluppino un proficuo collegamento tra sistemi di controllo interno, ivi compresa la valutazione, e il miglioramento delle prestazioni secondo il principio del miglioramento continuo.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

6. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica» sono soppresse;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure» sono aggiunte le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa».

Conseguentemente, all'articolo 19:

a) al comma 1, premettere le parole: Salvo quanto disposto dal comma 2,

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10-bis, pari a euro 2.110.000 annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2008 e 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 0100. (Nuova formulazione nel testo corretto). La Commissione.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II

MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE

ART. 11.
(Misure in materia di certificazioni)

Subemendamenti all'emendamento 11.101.

All'emendamento 11.101, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è disciplinato l'obbligo per gli enti certificatori *con le seguenti:* sono fissate le modalità e le forme di controllo sugli enti certificatori ed è disciplinato l'obbligo per i medesimi enti.

0. 11. 101. 100. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 11.101, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il regolamento di cui al comma 5 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

0. 11. 101. 101. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ipotesi in cui il controllo espletato dagli organi amministrativi competenti in materia ambientale può essere sostituito dai controlli che, sulle imprese in possesso di una certificazione ai sensi della normativa internazionale ISO 14001, sono eseguiti dai soggetti certificatori, debitamente accreditati, ai fini dell'ottenimento o del mantenimento della certificazione stessa. Con il medesimo decreto è disciplinato l'obbligo per gli enti certificatori di mettere a disposizione del pubblico i dati raccolti, nonché di denunciare alle autorità amministrative e giudiziarie competenti, anche ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni, le violazioni riscontrate.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 si applica, per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque, fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, che alla medesima data risultino certificate in base alla normativa internazionale ISO 14001.

4. Gli organi amministrativi competenti di cui al comma 2 trasmettono all'APAT relazioni semestrali sullo stato di applicazione del decreto. L'APAT trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una relazione di sintesi che evidenzi gli eventuali effetti negativi della decretazione e la sua efficacia ai fini della riduzione degli oneri per le imprese.

5. Entro la scadenza del termine di cui al comma 3, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Governo, valutati gli esiti dell'attività svolta, disciplina in modo definitivo il regime dei controlli di cui al comma 2, introducendo le eventuali misure correttive.

11. 101. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni attribuite dal presente decreto ai giudici tavolari, fatta eccezione per quelle previste in materia di reclami dal capo III, sezione VIII, sono delegate ai conservatori dei libri fondiari»;

b) all'articolo 102, primo comma, le parole: «del giudice» sono soppresse;

c) all'articolo 130-ter, comma 1, le parole: «, emesso per delega del giudice tavolare,» sono soppresse.

11. 100. La Commissione.

(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 11.101.

All'emendamento 11.101, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è disciplinato l'obbligo per gli enti certificatori *con le seguenti:* sono fissate le modalità e le forme di controllo sugli enti certificatori ed è disciplinato l'obbligo per i medesimi enti.

0. 11. 101. 100. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 11.101, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il regolamento di cui al comma 5 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

0. 11. 101. 101. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ipotesi in cui il controllo espletato dagli organi amministrativi competenti in materia ambientale può essere sostituito dai controlli che, sulle imprese in possesso di una certificazione ai sensi della normativa internazionale ISO 14001, sono eseguiti dai soggetti certificatori, debitamente accreditati, ai fini dell'ottenimento o del mantenimento della certificazione stessa. Con il medesimo decreto è disciplinato l'obbligo per gli enti certificatori di mettere a disposizione del pubblico i dati raccolti, nonché di denunciare alle autorità amministrative e giudiziarie competenti, anche ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni, le violazioni riscontrate.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 si applica, per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque, fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, che alla medesima data risultino certificate in base alla normativa internazionale ISO 14001.

4. Gli organi amministrativi competenti di cui al comma 2 trasmettono all'APAT relazioni semestrali sullo stato di applicazione del decreto. L'APAT trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una relazione di sintesi che evidenzia gli eventuali effetti negativi della decretazione e la sua efficacia ai fini della riduzione degli oneri per le imprese.

5. Entro la scadenza del termine di cui al comma 3, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Governo, valutati gli esiti dell'attività svolta, disciplina in modo definitivo il regime dei controlli di cui al comma 2, introducendo le eventuali misure correttive.

11. 101. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni attribuite dal presente decreto ai giudici tavolari, fatta eccezione per quelle previste in materia di reclami dal capo III, sezione VIII, sono delegate ai conservatori dei libri fondiari»;

b) all'articolo 102, primo comma, le parole: «del giudice» sono soppresse;

c) all'articolo 130-ter, comma 1, le parole: «, emesso per delega del giudice tavolare,» sono soppresse.

11. 100. La Commissione.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

All'emendamento 12. 73, dopo le parole: corso di formazione specifico aggiungere le seguenti: a carico dei partecipanti.

0. 12. 73. 100. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 12. 73, parte consequenziale, sopprimere il primo capoverso.

0. 12. 73. 101. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 12. 73, parte consequenziale, capoverso comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: sono integrate con le seguenti: possono essere integrate.

0. 12. 73. 102. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 12.73, parte consequenziale, capoverso comma 5, dopo la parola: integrate aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

0. 12. 73. 103. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole da: da medici iscritti fino alla fine del capoverso con le seguenti: nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e di

abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna ovvero in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione abilita l'effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nelle provincie in cui è stata effettuata l'iscrizione stessa.

Consequentemente:

al medesimo comma, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: alla regione fino alla fine del capoverso con le seguenti: al Ministro dei trasporti, che decide avvalendosi

degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato s.p.a.;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio»,.

3. All'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tale fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti»;

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento stesso. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».

4. In sede di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore medico della Ferrovie dello Stato s.p.a, o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al citato articolo 119, comma 2.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni mediche locali di

cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione; in mancanza di detto ufficio, le commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le commissioni mediche locali sono composte da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'azienda sanitaria locale

presso la quale opera la commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti, ai sensi del comma 4, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le commissioni mediche locali sono integrate da psicologi abilitati all'esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. 73. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Attili.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: Con regolamento da emanare *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

12. 100. La Commissione.

(Approvato)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di associazioni combattentistiche d'arma e di categoria, costituite tra militari in servizio e in congedo in ragione dell'appartenenza ad armi, corpi, specialità e ruoli delle Forze armate, l'iscrizione è subordinata al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa.

14. 100. La Commissione.

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: degli operatori aerei *aggiungere le seguenti:* anche in relazione alle responsabilità del personale di volo.

17. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 2.500 euro a un massimo di 500.000 euro con le seguenti: 25.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

17. 71. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Norme per ridurre gli oneri burocratici ai cittadini diversamente abili)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis. - *(Modifica all'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in materia*

di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali). - 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), possono conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere solo dopo aver verificato l'effettiva indisponibilità di corrispondenti professionalità all'interno all'ente locale azionista».

18. 023. *(Testo corretto)* (già 8. 023) Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 18. 070, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 18. 070. 100. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis *(Conferenze annuali)*. - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a promuovere con cadenza annuale, in coordinamento anche con la Commissione di cui all'articolo 10-bis, della presente legge, un confronto pubblico sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione, con partecipazione di associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione.

2. I dati e gli interventi delle conferenze di cui al comma 1, sono pubblicati e sono disponibili permanentemente sul sito *internet* della Commissione di cui all'articolo 10-bis, della presente legge.

18. 070. *(Testo corretto)* Turci, Angelo Piazza, Boato.
(Approvato)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Norma finanziaria)

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni volte alla modernizzazione e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese.

Tit. 1. La Commissione.

(Approvato)